Studio S.T.F. & Partners

Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata

Consulenza fiscale e societaria
Revisione legale

Consulenza del lavoro
Ufficio Autorizzato CAF CGN

Circolare n. 3/2020 del 07/01/2020

Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) - Principali novità

1 PREMESSA

Con la L. 27.12.2019 n. 160 è stata emanata la "legge di bilancio 2020", in vigore dall'1.1.2020.

2 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2020.

Argomento	Descrizione
Nuovi limiti nel regime forfetario *ex* L. 190/2014	La legge di bilancio 2020 modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfetario di cui alla L. 190/2014. Viene, inoltre, disposta la riduzione di un anno dei termini di accertamento in caso di fatturazione elettronica e la rilevanza del reddito assoggettato al regime ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni e altre agevolazioni. Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2020. ***Spese sostenute per lavoro dipendente*** Per accedere al regime forfetario, dal 2020, le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente devono essere di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi. Le spese che concorrono alla formazione di tale limite sono quelle per: • lavoro accessorio; • lavoratori dipendenti e collaboratori; • utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro; • somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari. Resta confermato il limite di ricavi e compensi che non deve superare, nell'anno precedente, i 65.000,00 euro. ***Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati*** Rispetto alle cause di esclusione, dal 2020, il regime forfetario non può essere applicato dai soggetti che, nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati superiori a 30.000,00 euro. Tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. ***Riduzione dei termini di accertamento per fatturazione elettronica*** Per i contribuenti in regime forfetario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno (passando al 31 dicembre del quarto, anziché del quinto, anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). ***Fruibilità di benefici fiscali e non fiscali*** Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario (15% o 5%) deve essere considerato ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di: • deduzioni dal reddito e detrazioni d'imposta; • benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.
Ripristino dell'ACE	La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l'ACE, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti "solari"). L'agevolazione si applica, quindi, senza soluzione di continuità rispetto al 2018. È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell'1,3%: il reddito detassato è, quindi, pari a 13.000,00 euro per ogni milione di euro di incrementi di capitale rilevanti.

Argomento	Descrizione
Rivalutazione dei beni d'impresa	La legge di bilancio 2020 ha riaperto le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa. La rivalutazione: • riguarda i beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018; • deve essere effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari", si tratta del bilancio al 31.12.2019). Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione: • è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili); • è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).
Estromissione dell'immobile strumentale dell'impresa individuale	Sono state riaperte le disposizioni agevolative per l'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, con le quali è possibile fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella privata della persona con un'imposizione ridotta. L'imposta è, infatti, prevista nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto, e può essere assunta adottando, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale. L'estromissione deve essere perfezionata entro il 31.5.2020, anche se i relativi effetti retroagiscono all'1.1.2020 (l'immobile si considera, quindi, posseduto dalla persona nella sfera "privata" per l'intero 2020).
Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU	Si interviene sulla percentuale di deducibilità IRPEF/IRES dell'IMU relativa agli immobili strumentali; analoghe percentuali si applicano all'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e all'IMIS della Provincia autonoma di Trento. Rimangono fermi i consueti criteri di deducibilità. ***Deducibilità per il periodo d'imposta 2019 "solare"*** È confermata, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (vale a dire, per il periodo d'imposta 2019 "solare"), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. ***Deducibilità per i periodi d'imposta successivi al 2019 "solare"*** La deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, aumenta nella misura del: • 60%, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 "solari"); • 100%, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (vale a dire, dal periodo 2022 "solare").
Auto in uso promiscuo ai dipendenti - *Fringe benefit*	Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del *fringe benefit* varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare: • per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI; • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%; • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021; • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Argomento	Descrizione
Buoni pasto - Limiti di esclusione da imposizione	Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di: • 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (al posto dei precedenti 5,29 euro); • 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (al posto dei precedenti 7,00 euro). ***Indennità sostitutive di mensa per addetti ai cantieri*** Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è previsto un nuovo credito d'imposta. ***Misura dell'agevolazione*** Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni): • nella misura del 6% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti in beni "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del: • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro. Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto: • nella misura del 15% del costo; • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro. ***Modalità di utilizzo dell'agevolazione*** Il credito d'imposta: • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24; • spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno); • nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. ***Dicitura in fattura*** Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.
Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione	Viene introdotto, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. ***Misura dell'agevolazione*** Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d'imposta spetta: • in misura pari al 12% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Argomento	Descrizione
segue	Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d'imposta è riconosciuto: • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. Per le attività di *design* e ideazione estetica, il credito d'imposta è riconosciuto: • in misura pari al 6% della relativa base di calcolo; • nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. ***Modalità di utilizzo dell'agevolazione*** Il credito d'imposta è utilizzabile: • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • in tre quote annuali di pari importo; • a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione; • subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.
Credito d'imposta per la formazione 4.0	Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione. ***Misura dell'agevolazione*** Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta: • nella misura del 50% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta: • in misura pari al 40% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro). Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta: • in misura pari al 30% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro). Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. ***Eliminazione dell'obbligo dei contratti collettivi*** È stato eliminato l'obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.
Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno	Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Credito d'imposta per le edicole - Ampliamento dei beneficiari	Per l'anno 2020, il credito d'imposta è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Credito d'imposta per le fiere	Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta sulle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali.

Argomento	Descrizione
Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. "*bonus* facciate")	È introdotta una nuova detrazione dall'imposta lorda pari al 90% per: • le spese documentate e sostenute nell'anno 2020; • relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi) degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444. Considerato che la norma dispone, genericamente, che l'agevolazione consista in una detrazione dall'imposta lorda, la stessa dovrebbe riguardare sia l'IRPEF che l'IRES. ***Interventi agevolati*** La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Rientrano tra gli interventi agevolati quelli di: • sola pulitura; • sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria). ***Assenza di limite massimo di spesa*** Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90%. La norma non prevede un limite di spesa massimo. ***Ripartizione*** La nuova detrazione del 90% deve essere ripartita in 10 rate annuali.
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006. In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020. Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	È prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-*bis* del TUIR.
Proroga della detrazione c.d. "*bonus* mobili"	Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. "*bonus* mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.
Cessione e sconto sul corrispettivo per gli interventi sugli immobili (recupero, riqualificazione energetica e antisismici)	Dall'1.1.2020: • viene eliminata la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici; • lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica permane per i soli interventi di ristrutturazione importante di primo livello sulle parti comuni degli edifici condominiali per importi pari o superiori a 200.000,00 euro; • viene soppressa la cessione della detrazione IRPEF derivante dall'esecuzione dagli interventi di recupero edilizio dai quali si ottiene un risparmio energetico, di cui all'art. 16-*bis* co. 1 lett. h) del TUIR.

Argomento	Descrizione
Detrazione IRPEF 19% - Modalità di pagamento tracciabile	A decorrere dall'1.1.2020, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante: • bonifico bancario o postale; • ulteriori sistemi "tracciabili", diversi da quello in contanti, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, tra cui carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. ***Spese per medicinali e prestazioni sanitarie escluse dalla tracciabilità*** La disposizione non si applica: • alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici; • alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Detrazioni IRPEF 19% - Parametrazione al reddito complessivo	Dall'1.1.2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall'art. 15 del TUIR (sono escluse le detrazioni spettanti ai sensi di altre disposizioni) spettano: • per l'intero importo della spesa sostenuta nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda i 120.000,00 euro; • per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000,00 euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000,00 euro. Se il reddito complessivo supera i 240.000,00 euro le detrazioni non spettano. Rientrano nei nuovi limiti, ad esempio, le detrazioni relative a: • spese veterinarie; • spese universitarie; • spese per la pratica sportiva dei ragazzi. ***Oneri esclusi dalla parametrazione al reddito complessivo*** Sono esclusi dalla parametrazione (la detrazione compete, quindi, per l'intero importo a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo): • gli oneri di cui al co. 1 lett. a) e b) e co. 1-*ter* dell'art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell'abitazione principale); • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell'art. 15 del TUIR. ***Reddito complessivo*** A questi fini, il reddito complessivo (determinato ai sensi dell'art. 8 del TUIR) è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10 co. 3-*bis* del TUIR. Si deve, invece, tenere conto: • del reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi *ex* L. 190/2014 (art. 1 co. 75 della L. 190/2014); • dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "cedolare secca sulle locazioni" (ai sensi dell'art. 3 co. 7 del DLgs. 23/2011).
Cedolare secca	Viene portata "a regime" l'aliquota del 10% della cedolare secca sulle locazioni a canone concordato. ***Ambito di applicazione dell'aliquota del 10%*** Si ricorda che l'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2011 prevede l'applicazione della cedolare secca con aliquota ridotta esclusivamente per i contratti di locazione che: • siano riferiti a unità immobiliari ubicate nei Comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'art. 1 co. 1 lett. a) e b) del DL 551/88 (Bari, Bologna,

Argomento	Descrizione
segue	Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i Comuni confinanti con gli stessi e gli altri Comuni capoluogo di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE; • siano stipulati "a canone concordato" sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, di cui all'art. 2 co. 3 della L. 431/98 e di cui all'art. 8 della medesima legge (per poter applicare l'aliquota ridotta della cedolare secca, per i contratti stipulati in base al DM 16.1.2017 senza l'intervento delle associazioni sindacali, è necessaria una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo definito in sede locale per la determinazione dei canoni). ***Cedolare secca sulle locazioni commerciali*** La legge di bilancio 2020 non ha prorogato la cedolare secca del 21% sulle locazioni di immobili commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 aventi superficie non superiore a 600 mq) introdotta, limitatamente ai contratti stipulati nel 2019, dalla legge di bilancio 2019.
Terreni dei coltivatori diretti e IAP - Proroga dell'esenzione IRPEF	È prorogata anche per il 2020 l'agevolazione prevista dal co. 44 dell'art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti. ***Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2020*** Dal 2017 e fino al 2020 la disciplina fiscale dei terreni in argomento è la seguente: • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario; • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l'esenzione dall'IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP. ***Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP per il 2021*** Per l'anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e IAP di cui all'art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, concorrono a formare la base imponibile ai fini dell'IRPEF nella misura del 50%.
Sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA	Per l'anno 2020 l'aliquota IVA ordinaria è confermata in misura pari al 22%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è fissata al: • 25% a decorrere dall'1.1.2021; • 26,5% a decorrere dall'1.1.2022. Per l'anno 2020 è inoltre confermata l'aliquota IVA ridotta del 10%. Fatta salva l'adozione di provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, la predetta aliquota IVA è stabilita al 12% a decorrere dall'1.1.2021.
IVIE e IVAFE - Estensione dell'ambito soggettivo	La legge di bilancio 2020 amplia i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero. Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti. A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute: • dalle persone fisiche (anche imprenditori e lavoratori autonomi); • dagli enti non commerciali, tra cui anche i *trust* e le fondazioni; • dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (*ex* art. 5 del TUIR).

Argomento	Descrizione
Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate	La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001. Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, *ex* art. 67 co. 1 lett. a) - c-*bis*) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020: • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.
Incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari	La legge di bilancio 2020 prevede l'incremento dal 20% al 26% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva per le plusvalenze *ex* art. 67 del TUIR che sono realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni non edificabili e di fabbricati da parte di soggetti che non svolgono attività di impresa. Questa imposta sostituisce l'imposizione IRPEF su richiesta del contribuente e deve essere versata a cura del notaio tramite il modello F24. Si ricorda che questo regime riguarda i soli fabbricati e terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria posseduti da meno di 5 anni (e non, quindi, i terreni lottizzati di cui all'art. 67 co. 1 lett. a) del TUIR, né i terreni edificabili).
IUC e TASI - Abolizione	A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU. Considerato che la IUC si compone dell'IMU e della componente riferita ai servizi comunali che consiste nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella TARI, di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.
"Nuova" IMU	Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. Rispetto alla vecchia disciplina dell'IMU rimangono sostanzialmente invariati: • il presupposto impositivo; • i soggetti passivi; • la definizione di abitazione principale e relative pertinenze; • le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili (con qualche piccola differenza) e dei terreni agricoli; • le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni; • le fattispecie di immobili esenti (con qualche piccola differenza). ***Aliquote IMU*** Le differenze maggiori rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono stabilite nel modo che segue:

Argomento	Descrizione
segue	• abitazione principale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro (i Comuni possono deliberare l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento); • fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento); • immobili merce (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberare l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 sono esenti; • terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento); • immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato, la quota rimanente ai Comuni (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%); • altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberare l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%. ***Liquidazione dell'IMU*** L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione: • alla quota di possesso; • ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso. Ai fini della "nuova" IMU, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Ad esempio, il mese di febbraio 2020, composto da 29 giorni, è computato al soggetto che possiede l'immobile per un numero di giorni pari o superiore a 15. Si computa in capo all'acquirente dell'immobile: • il giorno di trasferimento del possesso; • l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente. Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente. ***Termini di versamento*** Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate: • la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente; • la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote. Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione. Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. ***Modalità di versamento*** I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante: • il modello F24; • l'apposito bollettino postale;

Argomento	Descrizione
segue	• la piattaforma di cui all'art. 5 del DLgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA). Per i soggetti residenti all'estero non sono previste ulteriori modalità di versamento.
Accertamenti esecutivi - Estensione al comparto dei tributi locali	Nel sistema previgente alla legge di bilancio 2020, gli accertamenti emessi dagli enti locali (ad esempio in tema di IMU, TARI, TOSAP) dovevano essere pagati entro i 60 giorni successivi alla notifica dell'atto stesso (in sostanza entro il termine per il ricorso). Se il pagamento non veniva effettuato, la riscossione poteva essere gestita in proprio dall'ente locale, mediante "proprio" concessionario iscritto nell'apposito albo oppure tramite affidamento all'Agente della riscossione "nazionale". Nei primi due casi, la riscossione veniva azionata tramite ingiunzione fiscale, nel terzo caso mediante ruolo e cartella di pagamento. Solo a seguito di tali atti (che dovevano essere notificati entro termini decadenziali) potevano iniziare le vere e proprie attività esecutive (pignoramenti) nonché cautelari (fermi e ipoteche). La legge di bilancio 2020, innovando il sistema, mantiene ferma la necessità che il versamento delle somme avvenga entro il termine per il ricorso. Tuttavia, in caso di inadempimento viene meno la fase intermedia, consistente nella notifica dell'ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento. Gli importi derivanti dall'avviso di accertamento potranno essere direttamente affidati in riscossione, decorsi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell'atto, mediante flussi telematici. Come nel sistema pregresso, la riscossione sarà a cura dell'ente locale, del concessionario iscritto nell'apposito albo o dell'Agente della riscossione "nazionale". Per il resto, la disciplina rimane invariata: sarà possibile ricorrere entro i consueti 60 giorni, senza che ciò impedisca la riscossione delle intere imposte. Le sanzioni, invece, potranno essere riscosse solo dopo la sentenza di primo grado e nella misura dei due terzi.
Spese veterinarie - Aumento dell'importo massimo detraibile	Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% per le spese veterinarie prevista dall'art. 15 co. 1 lett. c-*bis*) del TUIR si applica fino all'importo massimo di 500,00 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro), per la parte eccedente 129,11 euro.
Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi - Detrazione IRPEF del 19% dal 2021	Dall'1.1.2021, spetta la detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese di iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a: • conservatori di musica, • istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508, • scuole di musica iscritte nei registri regionali, • cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-*quater* all'art. 15 co. 1 del TUIR). ***Limite massimo di reddito e di spesa*** La detrazione spetta: • ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro; • per un importo delle spese non superiore a 1.000,00 euro; • anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli).
Florovivaisti - Regime forfetario per la determinazione del reddito	Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 c.c. da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando ai corrispettivi IVA il coefficiente di redditività del 5%.
segue	

Argomento	Descrizione
	Per fruire del regime forfetario agevolato di determinazione del reddito, l'attività di commercializzazione deve svolgersi nel limite del 10% del volume di affare del florovivaista.
Regime forfetario per l'agriturismo - Estensione all'oleoturismo	Dall'1.1.2020, alle attività di oleoturismo sono estese le disposizioni che sono state previste per l'attività di enoturismo dai co. 502 - 505 dell'art. 1 della L. 205/2017 e, di conseguenza, il regime speciale per i soggetti che esercitano attività di agriturismo. ***Caratteristiche del regime forfetario*** Il regime fiscale riservato agli agriturismi, e quindi anche agli oleoturismi dall'1.1.2020 (oltre che agli enoturismi), consiste nell'applicazione di un metodo forfetario: • ai fini delle imposte sui redditi, per la determinazione del reddito derivante dall'attività agrituristica; • ai fini dell'IVA, per la determinazione dell'imposta da portare in detrazione a quella applicata sulle operazioni imponibili effettuate nell'esercizio dell'attività agrituristica. ***Determinazione del reddito*** Per gli imprenditori che esercitano attività di oleoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all'art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall'attività di agriturismo si determina applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'IVA, il coefficiente di redditività del 25%.
Investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali	Viene stabilito che, ai soli fini della determinazione della quota deducibile nell'ambito del reddito d'impresa negli esercizi 2020, 2021 e 2022, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali (tra cui la vite, l'olivo, i frutti maggiori) sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all'acquisto di terreni.
Addizionale IRES per i concessionari del settore dei trasporti	È introdotta un'addizionale IRES del 3,5% sul reddito derivante da attività svolte sulla base di: • concessioni autostradali; • concessioni di gestione aeroportuale; • autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli artt. 16 e 18 della L. 28.1.94 n. 84; • concessioni ferroviarie. ***Consolidato e in trasparenza fiscale*** I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo (art. 117 del TUIR) determinano il reddito da assoggettare all'addizionale e provvedono al relativo versamento. Con riguardo all'opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR), occorre distinguere tra: • i soggetti che hanno esercitato l'opzione in qualità di partecipati, i quali determinano il reddito da assoggettare all'addizionale e provvedono al relativo versamento; • i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR, i quali determinano il reddito da assoggettare all'addizionale senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata. ***Decorrenza e ambito temporale di applicazione*** L'addizionale opera per i soli periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (esercizi sociali coincidente con l'anno solare).

Argomento	Descrizione
Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. "*plastic tax*")	È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (c.d. "*plastic tax*"). Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta, fra l'altro, i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. ***Soggetti passivi*** Sono obbligati al pagamento dell'imposta: • per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante; • per i MACSI provenienti da altri Stati membri dell'UE, il soggetto che acquista i manufatti nell'esercizio dell'attività economica o il cedente se i MACSI sono acquistati da un consumatore privato; • per i MACSI provenienti da Paesi extra-UE, l'importatore. ***Misura dell'imposta*** L'imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. ***Credito d'imposta*** Per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute dall'1.1.2020 al 31.12.2020 fino a un importo massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario. ***Disposizioni attuative*** Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli. ***Decorrenza della nuova imposta*** La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento attuativo.
Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "*sugar tax*")	È istituita un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. "*sugar tax*"). Si tratta di prodotti finiti o prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'UE (succhi di frutta, compresi i mosti di uva, o di ortaggi e legumi, nonché le acque minerali e le acque gassate) e ottenuti con l'aggiunta di sostanze edulcoranti di origine naturale o sintetica il cui contenuto complessivo, determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza, sia superiore a: • 25 grammi per litro nel caso di prodotti finiti; • 125 grammi per chilogrammo nel caso di prodotti da diluire. ***Insorgenza dell'obbligazione tributaria*** L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile: • all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale o del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, ai consumatori nazionali o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita (in tal caso, il fabbricante nazionale o il soggetto che provvede al condizionamento sono tenuti al pagamento); • all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi UE (in tal caso, l'acquirente è tenuto al pagamento); • all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non UE (in tal caso, l'importatore è tenuto al paga-

Argomento	Descrizione
segue	mento). L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute dal fabbricante nazionale in altri Paesi UE o destinate ad essere esportate. ***Misura dell'imposta*** L'imposta è fissata nella misura di: • 10,00 euro per ettolitro, per i prodotti finiti; • 0,25 euro per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione. ***Disposizioni attuative*** Le modalità attuative della nuova imposta saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ***Decorrenza della nuova imposta*** La nuova imposta si applicherà a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto attuativo.
Imposta sui servizi digitali (c.d. "*web tax*")	A decorrere dall'1.1.2020 è prevista l'applicazione della nuova "imposta sui servizi digitali" (c.d. "*web tax*"). ***Ambito oggettivo*** L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: • veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; • messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi; • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale. ***Ambito soggettivo*** L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando contemporaneamente: • il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente: – un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti; – un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia; • l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile. ***Misura e applicazione dell'imposta*** L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare. ***Versamento dell'imposta e obblighi dichiarativi*** Il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.

Argomento	Descrizione
segue	***Provvedimenti attuativi*** Ulteriori prescrizioni di carattere attuativo ed applicativo potranno essere dettagliate dal decreto di attuazione e dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, che renderanno concretamente operativo il nuovo tributo.
Canone unico - Istituzione dal 2021	Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle città metropolitane. Il canone sostituirà: • la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); • il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); • l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, • il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone, inoltre, sarà comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Sport *bonus*	Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

3 PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2020.

Argomento	Descrizione
Agevolazione contributiva per l'apprendistato di primo livello	Con riferimento all'anno 2020, per i contratti di apprendistato di "primo livello" di cui all'art. 43 del DLgs. 81/2015, stipulati dall'1.1.2020 al 31.12.2020, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100%: • ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9; • per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Esonero contributivo giovani	Si stabilisce l'estensione dell'esonero di cui all'art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205, limitatamente al biennio 2019-2020, anche ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età. L'esonero può essere richiesto dai datori di lavoro privati che, entro il 31.12.2020: • assumono con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, • o convertono un contratto a termine in uno a tempo indeterminato, nei confronti di giovani che non abbiano compiuto 35 anni di età. Il beneficio consiste nella riduzione, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i contributi INAIL, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000,00 euro su base annua. L'esonero è elevato al 100% per le assunzioni, effettuate nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti: • che non abbiano compiuto 35 anni di età, • ovvero con più di 35 anni di età se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Argomento	Descrizione
segue	Viene abrogato l'incentivo introdotto con l'art. 1-*bis* co. 1, 2 e 3 del DL 12.7.2018 n. 87 (c.d. "decreto dignità").
Esonero contributivo giovani eccellenze	Viene prevista l'operatività dell'incentivo c.d. "*bonus* eccellenze", di cui all'art. 1 co. 706 e ss. della L. 30.12.2018 n. 145, attraverso: • l'abrogazione dell'art. 1 co. 714 della L. 145/2018, che subordinava la fruizione dell'incentivo all'emanazione di una circolare da parte dell'INPS; • l'applicazione, dall'1.1.2020, delle procedure, delle modalità e dei controlli previsti per l'esonero contributivo per gli "*under* 35" (di cui all'art. 1 co. 100-108 della L. 27.12.2017 n. 205). L'incentivo, che consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi, è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.12.2019: • hanno assunto giovani altamente qualificati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale; • oppure hanno trasformato il contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. I lavoratori devono aver conseguito nel periodo compreso tra l'1.1.2018 e il 30.6.2019: • una laurea magistrale con voto 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110) prima del compimento del trentesimo anno di età; • un dottorato di ricerca prima del compimento dei 34 anni di età.
Esonero contributivo per coltivatori diretti e IAP	Si reintroduce l'esonero contributivo per i coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) che: • non abbiano compiuto 40 anni di età; • effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola nel periodo compreso tra l'1.1.2020 e il 31.12.2020. L'esonero in questione è: • fissato nella misura del 100% dell'accredito contributivo dovuto all'Assicurazione Generale Obbligatoria, con l'esclusione del contributo di maternità e quello dovuto all'INAIL; • riconosciuto per la durata massima di 24 mesi.
Esonero contributivo per le atlete	Al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportive, si consente alle società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo per gli anni 2020, 2021 e 2022, di poter richiedere l'esonero dal versamento: • del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali; • con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica; • entro il limite massimo di 8.000,00 euro su base annua.
CIGS e mobilità in deroga	Vengono previsti diversi trattamenti in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito. Le aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa possono chiedere una proroga di 12 mesi: • della CIGS, di cui all'art. 44 co. 11-*bis* del DLgs. 14.9.2015 n. 148, previo accordo stipulato in sede governativa e con la presentazione di un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politica attiva; • mentre, per i lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità al 31.12.2019, è possibile una proroga, sempre di 12 mesi, della mobilità in deroga di cui all'art. 53-*ter* del DL 24.4.2017 n. 50.

Argomento	Descrizione
segue	Per le aziende che hanno avviato un percorso di cessione aziendale, è possibile chiedere un'ulteriore proroga di 6 mesi della CIGS, di cui all'art. 44 del DL 109/2018, qualora: • sia necessario ai fini del completamento del processo di cessione e per la salvaguardia occupazionale; • si sono incontrate fasi di particolare complessità. In quest'ultimo caso è necessario la stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero dello Sviluppo Economico.
NASpI	Si dispone che la Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), quando erogata in un'unica soluzione a titolo di "incentivo all'autoimprenditorialità", nei casi di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, non sia imponibile ai fini IRPEF.
Incentivo all'esodo per i lavoratori del settore editoriale	Al fine di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, vengono stanziate risorse finanziarie per consentire l'attuazione delle procedure di esodo e prepensionamento indicate all'art. 37 co. 1 lett. b) della L. 5.8.81 n. 416. Inoltre, si prevede che l'eventuale instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata, comporta la revoca del beneficio concesso. Infine, con la finalità di sostenere l'accesso anticipato alla pensione per i lavoratori poligrafici, si prevede – limitatamente al quadriennio 2020-2023 – la possibilità di accedere al trattamento di pensione per coloro in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni (anziché 37 anni).
Sostegno al reddito dei pescatori	Viene prevista la possibilità di fruire, per gli anni 2020 e 2021, dell'indennità in caso di sospensione dell'attività lavorativa in favore di: • lavoratori dipendenti di aziende della pesca marittima; • soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca. L'indennità è erogata nelle seguenti misure: • 30,00 euro nel caso di fermo pesca obbligatorio; • non superiore a 30,00 euro e per un periodo massimo di 40 giorni in caso di fermo pesca non obbligatorio.
Rivalutazione dei trattamenti pensionistici	Si riconosce, per il periodo 2020-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo INPS. Invece, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione spetta per specifici scaglioni, in misura variabile da un massimo del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, ad un minimo del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 9 volte il predetto trattamento minimo INPS. A decorrere dall'1.1.2022, invece, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato nella misura: • del 100%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a 4 volte il trattamento minimo INPS; • del 90%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS;

Argomento	Descrizione
segue	• del 75%, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS.
Proroga dell'APE sociale	Si estende l'accesso all'APE sociale, ossia all'anticipo pensionistico a carico dello Stato *ex* art. 1 co. 179 della L. 232/2016, ai lavoratori che matureranno i requisiti per il beneficio entro il 31.12.2020. Viene quindi prorogato il periodo sperimentale iniziato l'1.3.2017 e che, per effetto dell'art. 18 del DL 28.1.2019 n. 4, era stato prorogato fino al 31.12.2019.
Proroga dell'opzione donna	Viene prorogata anche per il 2020 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. "opzione donna", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019 (e non più il 31.12.2018, come da disposizione previgente), ossia possano far valere: • un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; • un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.
Proroga del congedo del padre lavoratore	Per l'anno 2020 sono previste una serie di proroghe in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti: • aumentata la durata del congedo obbligatorio da 5 a 7 giorni; • disposta la possibilità di astensione dal lavoro per il periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Proroga del c.d. "*bonus* bebè"	Si dispone che l'assegno mensile di natalità (c.d. "*bonus* bebé"), già erogato in favore dei nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2019, sia: • riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dall'1.1.2020 al 31.12.2020; • corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione; • esteso, contrariamente agli anni scorsi, anche a nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore a 25.000,00 euro.
Aumento del c.d. "*bonus* asili nido"	Dal 2019 viene reso strutturale l'aumento a 1.500,00 euro su base annua del c.d. "*bonus* asili nido", inizialmente previsto solo per il triennio 2019-2021. Inoltre, a decorrere dal 2020, il *bonus* in esame è comunque incrementato di: • 1.500,00 euro, per i nuclei familiari con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro; • 1.000,00 euro, per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001,00 euro fino a 40.000,00 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.